



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione prima civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. n. 13 /2024 RGEI

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Assunta Gioia

considerate :

- le caratteristiche dei beni pignorati;
- la stasi del mercato immobiliare;

ritenuto di potere autorizzare due nuovi tentativi di vendita secondo le modalità di cui alla precedente delega;

DISPONE

la vendita degli immobili meglio identificati nella relazione di stima dell'esperto e già oggetto dei precedenti tentativi di vendita, il primo a prezzo ribassato del 10% rispetto al tentativo infruttuoso precedente; il secondo a prezzo ulteriormente ribassato del 10% rispetto al tentativo precedente.

STABILISCE

il versamento in favore del professionista delegato, oltre ad euro 200,00 a titolo di acconto sul compenso, di euro 1.000,00 per le spese del gestore della vendita telematica, nonché di un ulteriore acconto, finalizzato a sostenere i costi per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita in ogni esperimento di vendita (art. 18 bis DPR 115/2002), quali somme da versarsi sempre nel termine di trenta giorni dalla richiesta, avvisandosi sin d'ora che, nel caso di mancata effettuazione della pubblicità per l'omesso versamento delle indicate somme, si procederà ai sensi dell'art.631 *bis* c.p.c. L'importo del fondo spese potrà essere successivamente aumentato di € 600 qualora il delegato dovesse segnalare l'opportunità che venga disposta anche la pubblicità tramite quotidiani, come si dirà *infra*. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del DPR 115/2002. Al pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche provvederà il professionista delegato attraverso il fondo di cui al precedente punto. Il professionista delegato è, a tal fine, autorizzato, ove occorrente, a munirsi di carta di credito idonea ad eseguire operazioni on line. In particolare, il professionista delegato potrà scegliere le modalità operative più comode, purché la carta sia impiegata per il solo pagamento del contributo di pubblicazione e oneri connessi e sia reso agevole il controllo tra l'estratto conto della carta e i pagamenti dei contributi che si assumeranno eseguiti;

Si richiamano per il resto tutte le condizioni di cui alla precedente delega.

Si comunichi al delegato e alle parti costituite.

Cosenza, 18/02/2026

Il giudice dell'esecuzione
dott.ssa Assunta Gioia